

Roma 13 giugno 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 13 giugno 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1)Reclamo A.S.D. ALATRI

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.

avverso la sanzione della squalifica del calciatore Settanni Michele fino al 31.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 97 del 05.05.2005)

2)Reclamo U.S.D. ARCO

avverso la sanzione dall'inibizione sino al **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 13.04.2007 inflitta al Sig. Maffei Maurizio comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale del Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 50 del 12.05.2005)

3)Reclamo U.S. CASTEL VOLTURNO

RESPINTO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al Presidente Sig. Barile Gaetano e dell'ammenda di € 3.000,00 alla società, rispettivamente inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 93 del 12.05.2005)

4)Reclamo U.S. PIAVON

avverso decisioni merito gara play off Barbicano Zanna Sport / Piavon del 02.06.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 60 del 04.06.2005)

ACCOLTO, annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto dalla U.S. Barbicano Zanna Sport avverso la regolarità della gara Barbicano Zanna Sport/Piavon del 2.6.2005, ripristinando il risultato di 1 – 1 conseguito in campo.

5)Reclamo A.S.D. CORVARO F.C.

RESPINTO

avverso decisioni merito gara F.C. Corvaro –
Turania del 1.5.2005 (Delibera Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lazio – Com. Uff. n° 100 del 12.05.2005)

6)Reclamo S.S. SAN GIACOMO ACRI

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33
comma 2 C.G.S., per tardività.

avverso la sanzione della squalifica fino al
16.04.2007 del calciatore Tocci Fiorello
(Delibera della Commissione Disciplinare
presso Comitato Regionale Calabria – Com.
Uff.n. 120 del 09.05.2005)

7)Reclamo calciatore FAVASULI Vincenzo

ORDINANZA di rimessione degli atti
all'Ufficio Indagini per accertamenti.

avverso la sanzione della squalifica fino al
30.06.2007 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso Comitato Regionale della
Calabria – Com.Uff. n. 124 del 16.05.2005)

8)Reclamo U.S. ARIANO IRPINO

PARZIALMENTE ACCOLTO, riduce
la sanzione della squalifica inflitta al
calciatore Dell'Infante Antonio a n. 2
giornate di gara e la sanzione
dell'ammenda inflitta alla U.S. Ariano
Irpino a € 2.000,00.

avverso le sanzioni della squalifica per n. 6
gare al calciatore Dell' Infante Antonio e
dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta a seguito di
deferimento del Procuratore Federale,
rispettivamente per violazione dell'art. 1
comma 1 C.G.S. e la società per violazione
dell'art. 2 comma 4 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso Comitato
Interregionale – Com. Uff. n. 183 del
20.05.2005)

9) Reclamo U.S. VIGOR SENIGALLIA

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per n. 2
giornate effettive di gara inflitta al calciatore
Loreti Alessandro (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale
Dilettanti – Com. Uff. n. 130 del 10.06.2005)